

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2142

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**THALER AUSSERHOFER, EBNER, WIDMANN, WILMO FERRARI**

Modifiche alla legge 12 aprile 1973, n. 256, recante norme sul bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata

*Presentata il 20 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in relazione all'obbligo da parte delle società, del notaio o del consulente in merito alla traduzione in lingua tedesca degli atti societari e dei bilanci, in occasione della pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BUSARL) comporta continue tensioni con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

La camera di commercio di Trento sostiene che alla traduzione degli atti citati sono obbligati gli organi della società, il notaio e i consulenti.

A loro volta le società, i consulenti e i notai sostengono che la traduzione è da farsi da parte dell'ufficio BUSARL della camera di commercio di Trento.

Al fine di evitare tali discussioni e preso atto delle competenze in materia della regione e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, sarebbe vantaggioso pubblicare gli atti societari e i bilanci, invece che nel bollettino regionale, in due bollettini provinciali, cosicché per le società con sede legale in provincia di Bolzano la pubblicazione e tutte le funzioni relative verrebbero affidate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

Alla camera di commercio di Trento rimarrebbe invece la funzione della pubblicazione degli atti e dei bilanci delle società aventi sede in tale provincia.

Sarebbe oltremodo più facile istituire presso la camera di commercio di Bolzano un « ufficio per le traduzioni » che provveda alla traduzione degli atti dall'italiano al tedesco, e viceversa, in modo che gli atti e i bilanci siano bilingui.

Per tali motivi viene presentata l'unita proposta di legge, che modifica la legge 12 aprile 1973, n. 256, concernente il BUSARL.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 12 aprile 1973, n. 256, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano di fascicoli provinciali, e di un bollettino nazionale. Nei fascicoli regionali, e nei fascicoli provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano, è effettuata, rispettivamente, dalle società aventi sede in ciascuna regione e da quelle aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

2. Il bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la pubblicazione integrale degli atti e fatti delle società quotate in borsa ».

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256, è sostituito dal seguente:

« I fascicoli regionali e quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, o del capoluogo di provincia per le province autonome di Trento e di Bolzano, sotto la vigilanza del Ministero ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 256 del 1973, come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concorre nelle spese sostenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, e dei capoluoghi di provincia per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la pubblicazione di fascicoli regionali e provinciali del bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette camere di commercio, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

#### ART. 3.

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 3 della legge 12 aprile 1973, n. 256, dopo le parole: « i fascicoli regionali » sono inserite le seguenti: « e provinciali ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge 12 aprile 1973, n. 256, dopo le parole: « nel fascicolo regionale » sono aggiunte le seguenti: « e provinciale ».

#### ART. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 aprile 1973, n. 256, dopo le parole: « nei fascicoli regionali » sono inserite le seguenti: « e provinciali ».

2. Al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 256 del 1973, dopo le parole: « per i fascicoli regionali » sono inserite le seguenti: « e provinciali ».

3. Al terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 256 del 1973, dopo le parole: « dei fascicoli regionali » sono inserite le seguenti: « e provinciali ».

## ART. 6.

1. Al primo periodo del primo comma dell'articolo 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256, dopo le parole: « del capoluogo della regione, » sono inserite le seguenti: « o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

## ART. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni di modifica del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974, per renderlo conforme a quanto previsto dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, come modificata dalla presente legge.